



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesca Romana Pucci
Alla udienza del 30/01/2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c.

nella causa iscritta al N. 30811/2013 R.G. promossa da:

FERNANDO RODIO VILLELLA

Con il Proc. Dom. Avv. FILIPPI SIMONA e ILICE TIZIANA in ROMA VIALE MAZZINI
11

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

RESISTENTE contumace

OGGETTO: Lavoro Carcerario

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI

Con ricorso depositato il 5.9.2013, il ricorrente, premesso di essere stato detenuto in carcere dal 2010 sino al gennaio 2013, e di aver prestato attività lavorativa dettagliatamente descritta anche con riferimento agli orari di lavoro, ha dedotto di aver percepito dei compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai rispettivi CCNL in relazione alle concrete mansioni svolte; ha inoltre precisato di non aver ricevuto: la 13^a, la 14^a, l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, dei permessi retribuiti, delle ferie non godute, la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto ed infine il TFR.

Ha pertanto convenuto in giudizio il Ministero della giustizia del quale ha chiesto la condanna alla corresponsione della somma di € 3.557,09, ovvero in subordine "della differenza tra i 2/3 di quella prevista dai CCNL invocati e quella corrisposta", a titolo di differenze retributive, come da conteggi depositati unitamente al ricorso.



Malgrado la ritualità della notifica il Ministero non si è costituito.

Preliminarmente va affermata la competenza del giudice del lavoro adito in relazione alla materia de qua, trattandosi di controversia relativa al pagamento della retribuzione spettante al detenuto, stante la pronuncia della Corte costituzionale n. 341 del 2006, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 L. 354/75 (Cass. 21573/2007).

Del pari sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, stante l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 413 comma 2 cpc e non già del successivo comma 5 (Cass. 18309/2009).

Nel merito: dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente ha svolto nel periodo di cui al ricorso, durante il quale è stato detenuto presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, lavoro carcerario ed è stato adibito alle mansioni dapprima di "scopino" e poi di "spesino" nei periodi dettagliatamente indicati in ricorso.

La questione controversa attiene all'ammontare della mercede dovuta per lo svolgimento di dette mansioni, lamentando il ricorrente non solo di non aver percepito alcuni istituti retributivi, ma anche di aver percepito una somma nettamente inferiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva di volta in volta invocata a seconda delle mansioni in concreto svolte.

Premesso che il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato (art. 20 L. 354/75), si osserva che ai sensi dell'art. 22 L. 354/75 (come modificata dall'art. 7 L. 663/86) *"le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale."*

La Commissione istituita in forza della normativa richiamata ha determinato le mercedi da corrispondere a ciascuna categoria di lavoratori detenuti, con decorrenza dal 1.4.1976, prevedendo peraltro: a) che la mercede è costituita dalla paga base, indennità di



contingenza, ratei 13[^] e ratei indennità anzianità; che la durata ordinaria del lavoro è fissata in 40h settimanali; che nelle giornate festive viene corrisposta una doppia mercede, che il lavoro straordinario viene remunerato con una maggiorazione oraria del 25%. (si veda la circolare n. 2294/4748 del 9.3.1976 (di cui al doc. 3)

Dalle buste paga depositate in atti emerge chiaramente che il ricorrente ha percepito la 13[^] ed il TFR, i cui ratei sono stati inglobati nella mercede corrisposta. La mercede giornaliera corrisponde infatti a quella prevista nelle tabelle di cui all'allegato A della circolare sopra indicata che includono appunto la 13[^] e l'indennità di anzianità.

Quanto all'individuazione del ccnl sulla scorta del quale parametrare la mercede, la Commissione, considerate le caratteristiche delle mansioni svolte e l'organizzazione lavorativa, in relazione alle mansioni di "scopino", "spesino", "piantone", "porta vitto" e "scrivano" svolte dal ricorrente, ha correttamente fatto riferimento al CCNL lavoro domestico, stante la natura intra muraria dell'attività prestata, le modalità della prestazione ed il contenuto dell'attività stessa.

In particolare, l'attività di "scopino", "spesino", viene ricondotta dalla Commissione alla categoria C del CCNL lavoro domestico all'epoca vigente (articolata su soli tre livelli).

Senonchè è pacifico che le Commissioni non si riuniscono dal 1993 sicchè da tale periodo le mercedi non vengono adeguate nè alle tariffe nè agli inquadramenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Quanto agli inquadramenti, le mansioni di "scopino" (pacificamente consistente nella pulizia degli ambienti esterni dell'edifici penitenziari) possano inquadarsi nel livello A del ccnl 2007/2011 - al quale "appartengono coloro che svolgono mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica (ad esempio: addetto esclusivamente alle pulizie, addetto al giardino per lavori di manutenzione ordinaria, aiuto di cucina, addetto alla lavanderia, stalliere, assistente agli animali domestici)";

le mansioni di "spesino" – consistenti nella compilazione su apposito modulo dell'elenco dei prodotti da acquistare all'interno del carcere, nel calcolo dei conti di spesa, nonché nella distribuzione dei prodotti stessi – possono ascrivere al livello B del ccnl cit al quale *appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale (ad esempio: assistente all'infanzia o baby sitter, autista, cuoco, cameriere, guardarobiere, addetto alla stiratura, custode o portinaio di ville o case*



private, e ogni altro lavoratore che non rientri nella prima super, nella prima o nella terza categoria).

Alla luce delle superiori argomentazioni deve dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire la mercede nella misura di due terzi rispetto alla retribuzione tabellare prevista dai ccnl domestico via via susseguitisi da parametrarsi alle categorie e livelli sopra indicati in ragione delle specifiche mansioni di volta in volta esercitate.

Ne segue la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della differenza fra quanto spettante, sulla scorta delle superiori statuizioni, e quanto corrisposto.

Circa il quantum, dai conteggi depositati in data 29.1.2015 emerge l'importo lordo di € 2.902,37.

I conteggi risultano elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali e non risultano contestati.

L'Amministrazione va pertanto condannata a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 2.902,37 oltre interessi.

A tale ultimo riguardo, si osserva infatti che come recentemente statuito dalla S.C., "in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina." (Cass. 17869/2014).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.000,00 oltre rimborso spese generali, iva e cap.

P.Q.M.

Condanna l'amministrazione a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 2.902,37 oltre interessi;

condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso spese generali, iva e cap;

Roma 30.1.2015

Il Giudice
F. R. Pucci



